

Articolo 1

Interventi di sostegno economico ordinari/straordinari

Finalità

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito dell'utenza determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Destinatari

1. Destinataria dell'intervento economico è l'utenza regolarmente iscritta all'anagrafe della popolazione residente del Comune, che si trovi in una condizione di grave disagio socio-economico.

2. Non può accedere agli interventi di sostegno economico l'utenza che non abbia fatto un uso economico dei beni immobili di cui risulta proprietaria o sui quali vanta diritti reali, di norma in via esclusiva. In particolare dette prestazioni non possono essere concesse a chi, essendo proprietario di unità immobiliari diverse dalla prima abitazione o godendo di diritti reali sulle stesse, non le abbia regolarmente locate, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Tipologia degli interventi

1. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:

- a) contributi ordinari;
- b) contributi straordinari.

Contributi ordinari

1. Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore dell'utenza esposta al rischio di marginalità sociale e impossibilitata a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali. L'accesso al beneficio è subordinato alla presenza di una capacità economica dell'utenza inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari. Il contributo può essere erogato direttamente all'utenza o al soggetto creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

2. Il valore economico della soglia di accesso ai contributi ordinari, espresso in termini di valore ISEE massimo, è determinato annualmente da ciascun Comune. Le giunte comunali possono, altresì, definire criteri per la determinazione del contributo e un limite massimo di contributo erogabile.

3. La concessione è vincolata all'elaborazione di un progetto di assistenza personalizzato, cui l'utenza aderisce attivamente assumendosi l'obbligo di rispettare gli impegni presi con l'accettazione del progetto medesimo, fra cui, di norma, viene inserito, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l'obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 3 comporta la decadenza e l'interruzione dell'integrazione retta o del contributo già percepito.

5. Il contributo ordinario ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell'intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile di norma per massimo sei mesi.

Contributi straordinari

1. Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo straordinario può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

2. Ciascun Comune può fissare una soglia di accesso ai contributi straordinari, espressa in termini di valore ISEE massimo. Le giunte comunali possono, altresì, definire criteri per la determinazione del contributo e un limite massimo di contributo erogabile.

3. L'entità del contributo straordinario è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.